



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**Ordinanza N° 13 / 2018**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Venezia,

**VISTA:** la nota del Reggimento Lagunari "Serenissima" con la quale, in occasione dello svolgimento di una specifica esercitazione militare, si richiede l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini l'uso pubblico della porzione di specchio acqueo marittimo del Canale San Nicolò, compresa tra il Forte di Sant'Andrea e l'isola del Lido dalle ore 13:30 alle ore 16:30 nei giorni 26 e 27 marzo, per ragioni di sicurezza della navigazione;

**VISTA:** la *e-mail* integrativa datata 23 marzo 2018, con la quale vengono forniti ulteriori dettagli in merito alla predetta richiesta;

**RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione in corrispondenza degli specchi acquei in questione, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

**VISTA:** la legge del n°84/1994 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli articoli 62 e 81 del codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

**RENDE NOTO**

che dalle ore **13:30** alle ore **16:30** dei giorni **26 e 27/03/2018** verranno effettuate esercitazioni militari, con impiego anche di mezzi nautici, nello specchio acqueo del Canale San Nicolò compreso tra il Forte di Sant'Andrea e l'isola del Lido, evidenziato nell'allegata planimetria.

**ORDINA**

**Articolo 1**

Nei giorni e orari di cui al "rende noto" il tratto di specchio acqueo marittimo del Canale San Nicolò, compreso tra il Forte di Sant'Andrea e l'isola del Lido (meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante) è interdetto alla navigazione, alla sosta e all'ancoraggio da parte di qualsiasi mezzo nautico non specificatamente autorizzato. Inoltre, le aree limitrofe al predetto specchio acqueo potranno essere interdette alla navigazione da qualsiasi unità su disposizione delle FF.PP..

**Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- incorreranno, negli altri casi e seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.


Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov/venezia](http://www.guardiacostiera.gov/venezia).

Venezia, 23/03/2018



**p. IL COMANDANTE**  
**CA (CP) Goffredo BON t.a.**  
**f.to C.V. (CP) Andrea CONTE**



**Legenda:**

 Acque interdette

